

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI – IRRILEVANZA AI FINI «ACE» DELLA RELATIVA PLUSVALENZA

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 732/2021

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, affronta il tema della rilevanza ai fini dell'Aiuto alla crescita economica (ex art. 1, D.L. 201/2011, «ACE») delle plusvalenze derivanti dal conferimento di partecipazioni, giungendo alla conclusione che le stesse siano da ritenere irrilevanti ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio agevolabile (ex art. 5, co. 2, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, «D.M.»).
- ✓ Nel caso di specie, in particolare, viene analizzato il caso di una società che, al fine di perfezionare un aumento di capitale di una società controllata, ha conferito in quest'ultima talune partecipazioni, generando in tal modo una plusvalenza contabile.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver richiamato la normativa e la prassi di riferimento in materia di ACE e dopo aver rilevato che nella stessa non è rinvenibile alcuna indicazione utile per definire la questione oggetto di interpello, afferma che si deve fare riferimento alla «disciplina di casi simili e verificarne l'applicabilità al caso in esame». In tal senso, l'Agenzia richiama il trattamento previsto per le plusvalenze derivanti dal conferimento d'azienda o di rami d'azienda, per le quali è prevista (a prescindere dal regime fiscale applicabile alle medesime) la relativa irrilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio agevolabile (ex art. 5, co. 8, lett. b, D.M.) stante la mancanza – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al D.M. – di una regolamentazione dell'operazione di conferimento d'azienda ad opera dei principi contabili nazionali (la citata irrilevanza, secondo la relazione, trova peraltro applicazione anche per i soggetti cd. *IAS/IFRS adopter*).
- ✓ Pertanto, dal momento che anche l'operazione di conferimento di partecipazioni può essere contabilizzata con modalità differenti, variando di conseguenza la modalità di determinazione della plusvalenza tassabile o della minusvalenza deducibile, l'Agenzia giunge – in analogia a quanto espressamente previsto per il conferimento d'azienda – ad affermare che anche le plusvalenze derivanti dal conferimento di partecipazioni non assumono rilevanza ai fini ACE.

